



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI

Nr. R.G.
Proc. Nr.

Oblazione

(Art.29 comma 6, d.lgs. n.274 del 28 agosto 2000; Art. 162 c.p.)

Il Giudice di pace

vista la richiesta di oblazione presentata dall'imputato

sentito il pubblico ministero;

rilevato che l'istanza è ammissibile in quanto è stata presentata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, e trattasi di contravvenzione punita con la sola pena dell'ammenda;

letto l'art.29 comma 6, del d.lgs. n.274 del 28 agosto 2000 e l'art.162 c.p.

ammette

l'imputato a pagare la somma di € corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.

Rinvia il processo all'udienza del per la verifica della regolarità del pagamento e per la pronuncia di improcedibilità ai sensi dell'art.531 c.p.p..

Avverte i presenti che dovranno comparire per la nuova udienza senz'altro avviso.

Dettato o allegato a verbale